

Il modello organizzativo 231 per le PMI. Un percorso possibile

LA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETA' EX D.LGS. 231/2001 MODELLI ORGANIZZATIVI E SISTEMI DI CONTROLLO

Giovanni Barbato

Ufficiale della Guardia di Finanza in congedo.

Chief Internal Auditors Veronafiore, Presidente e membro di Organismi di vigilanza ex 231/2001.

Cultore di diritto tributario presso l'Università di Verona

ASPETTI GENERALI

- Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto la **responsabilità amministrativa delle società e degli enti.**
- **Si tratta di una responsabilità amministrativa derivante dagli illeciti penali commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente sia da persone in posizione apicale sia da persone a queste sottoposte.**
- L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci.
- La responsabilità è di tipo amministrativo ma presenta molti requisiti speculari a quelli tipici della responsabilità penale.

ASPETTI GENERALI

Con D.Lgs.231/2001



Superamento dell'inammissibilità della responsabilità penale degli enti ("**societas delinquere non potest**") secondo cui era da escludere che gli enti potessero essere soggetti attivi di un illecito penale poiché ciò sarebbe andato ad incidere, ingiustamente, su tutti i soci senza alcuna distinzione.

ASPETTI GENERALI

Esigenze internazionali



- Colmare un vuoto normativo del nostro ordinamento, tanto più evidente in quanto la responsabilità delle società era già una realtà negli Stati Uniti d'America e in molti stati europei (così in Francia, Regno Unito, Olanda, Danimarca, Portogallo, Irlanda, Svezia e Finlandia).

Foreign Corrupt Practices Act



Gli Stati Uniti sono stati i precursori della disciplina; infatti, già nel 1977, con il ***Foreign Corrupt Practices Act***, introdussero sanzioni penali in caso di utilizzo di fondi della società al fine di porre in essere atti di corruzione nei confronti di funzionari di Stati esteri.

Per molti anni tale normativa rimase isolata rispetto alla comunità internazionale; ciò provocò una crescente pressione, da parte degli Stati Uniti, affinché anche altre nazioni adottassero misure simili.

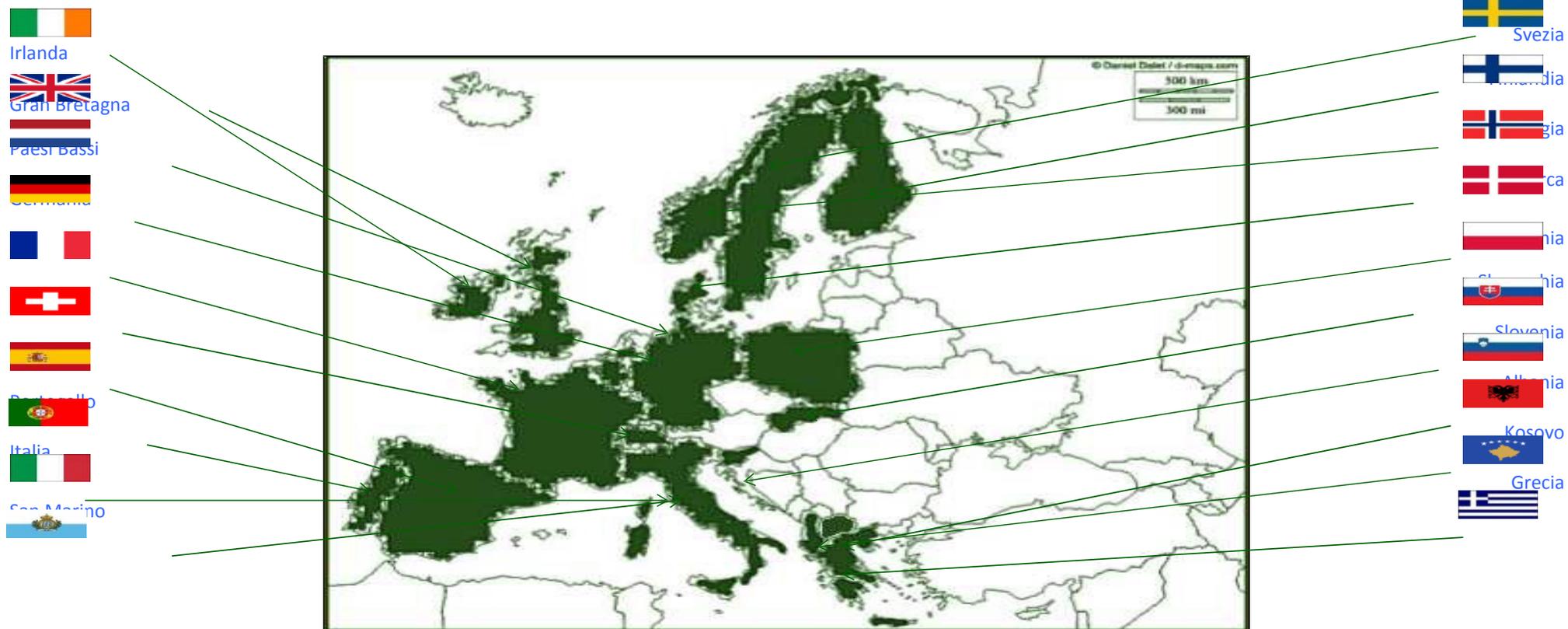
In Europa, gli Stati che seguirono l'esempio statunitense furono Francia, Regno Unito, Olanda, Danimarca, Portogallo, Irlanda, Svezia, Finlandia.

Bribery Act 2010



- Il **01.07.2011** è entrato in vigore il **Bribery Act 2010** con il quale il Regno Unito ha ridefinito i reati di corruzione, prevedendo altresì la **responsabilità penale dell'impresa per i reati di corruzione commessi da soggetti che operano in nome e per conto della medesima ovvero per il solo reato di mancata prevenzione della corruzione**.
- L'ente può difendersi solo dimostrando che, nonostante la corruzione sia avvenuta, esso aveva **adeguate procedure per impedire tali atti di corruzione**. Peraltro, il Ministero della Giustizia inglese ha pubblicato la "Guidance about procedures which relevant commercial organisations can put into place to prevent persons associated with them from bribing (section 9 of the Bribery Act 2010)". Si tratta di "una guida sulle procedure che le aziende possono mettere in atto per impedire alle persone ad essi associati di compiere atti di corruzione.

La responsabilità penale degli enti in Europa



FONTI NORMATIVE



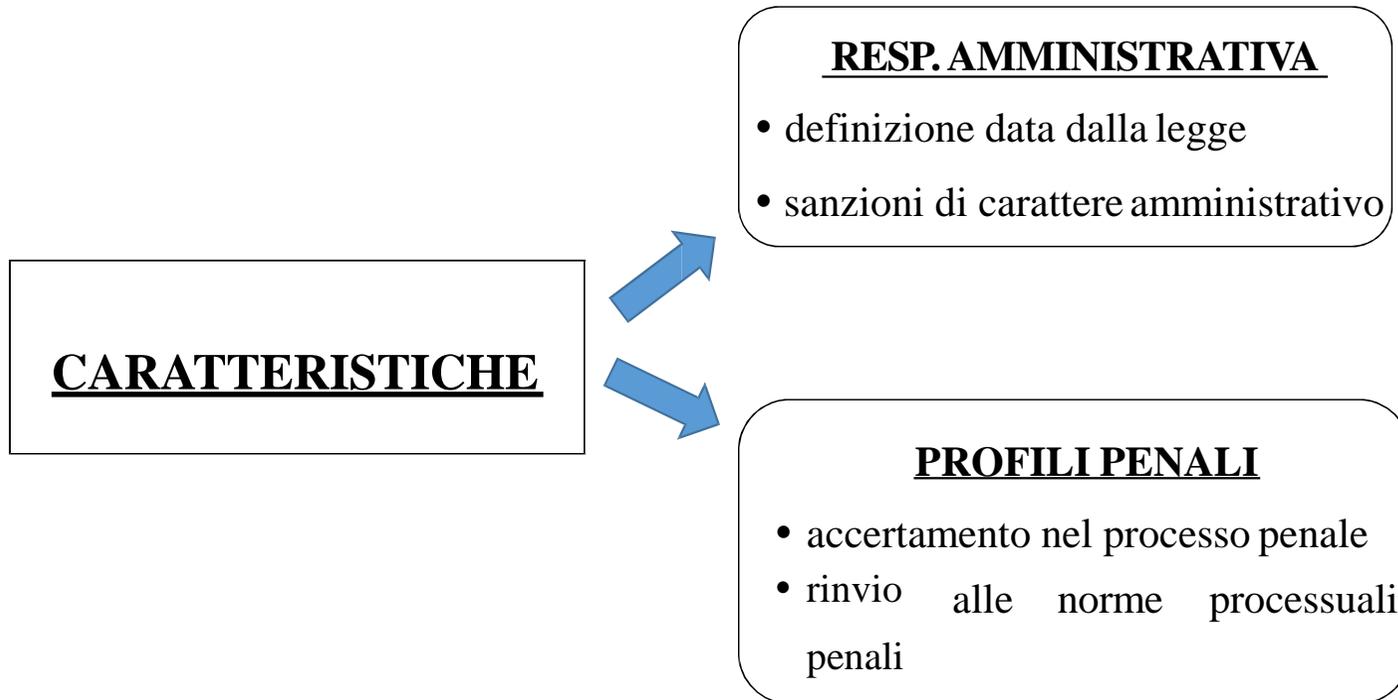
- ☆ Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea

- ☆ Convenzione OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) del 17 dicembre 1997 sulla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.



Art.11 Legge delega 300/2000 DLgs. ➔ 231/2001: introduce nel sistema giuridico italiano una forma di responsabilità degli ENTI per gli illeciti commessi da soggetti ad essi appartenenti.

Natura della responsabilità



Ratio: colpa da organizzazione

Scopo:

✧ **rendere responsabili le società dei reati** che vengono commessi nel loro interesse o a loro vantaggio e che sono resi possibili dalle **carenze della struttura organizzativa** delle società stesse.

Valutazioni:

- ✧ certi tipi di illeciti sono ascrivibili non tanto al singolo autore materiale, ma all'ente nel suo complesso;
- gli enti devono essere obbligati a dotarsi di un sistema organizzativo che sia idoneo a prevenire la commissione di illeciti;
- gli enti sono i soggetti che possono prevenire il rischio di illeciti commessi al loro interno al minor costo;
- la sanzione rivolta solo alle persone fisiche autrici del reato è insufficiente sia sotto il profilo preventivo (deterrenza) sia sotto quello afflittivo, sia sotto quello di riparazione dei danneggiati.

AMBITO SOGGETTIVO

➤ Il Decreto Legislativo 231/2001 **SI APPLICA**:

- società di capitali (S.p.a, S.r.l., S.r.l unipersonali, ecc.);
- società di persone (S.n.c., S.a.s. società semplici);
- società cooperative e le associazioni con o senza personalità giuridica,
- enti pubblici economici e gli enti privati concessionari di un pubblico servizio;
- fondazioni, i comitati, le associazioni che svolgono la propria attività statutaria anche senza fine di lucro.

➤ Il Decreto Legislativo 231/2001 **NON SI APPLICA**:

- Stato;
- enti che svolgono funzioni costituzionali;
- enti pubblici territoriali;
- enti pubblici non economici.

I CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Presupposti:

1. il reato commesso sia compreso tra quelli per i quali è prevista questa responsabilità ;
2. il reato sia stato commesso da:
 - a) soggetti "apicali";
 - b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali;
3. il reato sia stato commesso nell'interesse dell'ente o a suo vantaggio.
4. il reato non sia stato commesso nell'esclusivo interesse di chi ha agito o di terzi.

I REATI-ILLECITI PRESUPPOSTO

Tipicità dei reati penali:



Il decreto richiama espressamente tutte le fattispecie di reato per le quali l'ente può incorrere in responsabilità amministrativa (in alcuni casi, come per i reati transnazionali, sono le norme specifiche che richiamano la disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001).

I REATI-ILLECITI PRESUPPOSTO

ULTIME NOVITA'

- legge 6 novembre 2012 n.190 (c.d.legge anticorruzione) ha contemplato nuove forme di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 con riguardo **all'induzione indebita a dare o promettere utilità** (319 quater c.p.) e con la **corruzione tra privati** (2635 c.c.);
- legge 186 15 dicembre 2014, n. 186 che ha introdotto nell'art.25-octies l'**autoriciclaggio** (648-ter.1).
- la L. 22.5.2015 n. 68 (in vigore da 29.5.2015) ha introdotto nel Codice Penale il nuovo Titolo VI-bis «**Dei delitti contro l'ambiente**», tra cui i reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale (artt. 452-bis, 452-ter e 452-quater), delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies) e di conseguenza modificato l'art. 25-undecies del DLgs. 231/2001, rubricato "Reati ambientali";
- la L. 27.5.2015 n. 69 (in vigore dal 14.6.2015) ha modificato gli artt. **2621 e 2622 c.c.** e di conseguenza l'art. 25-ter del DLgs. 231/2001 rubricato "Reati societari";
- la L. 29.10.2016 n. 199 (in vigore dal 4.11.2016) ha modificato l'art. 25-quinquies del DLgs. 231/2001, inserendo il delitto contenuto nell'art. 603-bis c.p. ("**Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**") nei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti;
- il Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38 che ha modificato l'art.2635 c.c. - corruzione tra privati e ha introdotto l'art. 2635-bis - **Istigazione alla corruzione tra privati**.

PRINCIPI

Per la configurazione della responsabilità 231/2001 devono ricorrere:

PRESUPPOSTI OGGETTIVI

- che sia commesso un reato tra quelli tassativamente menzionati nel decreto (c.d. **reato presupposto**);
- che il reato sia commesso da soggetti normativamente qualificati (c.d. **soggetti attivi**);
- nell'**interesse** o a **vantaggio** dell'ente

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

- vi sia **colpa in organizzazione** in capo all'ente (colpevolezza)

SOGGETTI ATTIVI

I reati devono essere commessi nell'interesse della società o a suo vantaggio:

a) **DAL PERSONALE APICALE**

b) **DAL PERSONALE SOTTOPOSTO**

Attenzione

Recenti provvedimenti giudiziari estendono la responsabilità anche alle società di holding per reati commessi dalle persone sopra indicate all'interno delle imprese del gruppo.

Esempi di responsabilità amministrativa

La società è responsabile se:

- il “dipendente” corrompe pubblici ufficiali per operare con la pubblica amministrazione ovvero ottenere concessioni, licenze, autorizzazioni, ecc.;
- il “dipendente” produce alla pubblica amministrazione documenti falsi per partecipare ad una gara, ottenere licenze, ecc.;
- l’ “amministratore delegato” ignora l’indicazione del responsabile amministrativo circa l’esigenza di un accantonamento al fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un cliente;
-

Praticamente ogni azienda ha delle attività **sensibili** ex D.Lgs 231:

- **Per i reati contro la Pubblica amministrazione:**
 - Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni o di concessioni
 - Gestione dei rapporti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, licenze per l'esercizio delle attività aziendali e per adempimenti, verifiche, ispezioni
 - Gestione delle attività di acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, garanzie, ecc.
- **Per i reati societari:**
 - Redazione del bilancio e situazioni contabili infrannuali, emissione comunicati stampa e informativa al pubblico
 - Gestione rapporti con soci, società di revisione e collegio sindacale, rapporti con autorità di vigilanza
 - Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile
 - Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione assemblee
- **Per i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente**
- **Per i rapporti con clienti e fornitori**

LE SANZIONI

Sanzioni pecuniarie

Sanzioni interdittive:

Confisca

Pubblicazione della sentenza

Commissariamento

Il Giudice può ordinare, anche in via cautelare, il commissariamento

Si tratta di una misura alternativa all'applicazione delle sanzioni interdittive che comporta una forma di sorveglianza giudiziaria sull'ente, attraverso un organo di controllo esterno (il Commissario).

Il giudice può disporre il commissariamento se:

- vi sono i presupposti per l'applicazione di una misura interdittiva (non definitiva) che determina l'interruzione dell'attività dell'ente;
- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità;
- l'interruzione dell'attività può provocare ripercussioni sull'occupazione.

Commissariamento

- L'art. 97-bis T.U.B. prevede che alle banche non possano essere applicate in via cautelare le sanzioni interdittive indicate alle lettere a) e b) dell'art. 9, comma 2, del Decreto (interdizione dall'esercizio dell'attività e sospensione o revoca di licenze o autorizzazioni).
- La stessa norma stabilisce un flusso informativo tra il Pubblico Ministero, la Banca d'Italia e la Consob, avente ad oggetto il procedimento aperto nei confronti di una banca.
- Le sanzioni interdittive possono essere tuttavia applicate alle banche in via definitiva.

ESIMENTI

ESIMENTI

Scelte “*organizzative*” atte a dimostrare la concreta volontà aziendale di impedire/prevenire i reati.

In particolare l’Azienda **è esentata** dalla Responsabilità amministrativa se prova nel corso del procedimento che:

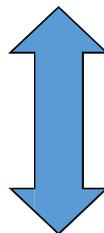
A. “L’Organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione e gestione** idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”

B. “Il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un **organismo dell’ente dotato di autonomi poteri** di iniziativa e di controllo”. La vigilanza deve essere effettiva

C. “Le persone hanno commesso il reato **eludendo fraudolentemente** i modelli di organizzazione e gestione”

ESCLUSIONE RESPONSABILITA'

IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' DELL'ENTE



Regime di responsabilità che
prevede (o no) un'inversione dell'onere della prova

ESCLUSIONE RESPONSABILITA'

Azioni indicate dalla legge per ottenere una esimente, "NON OBBLIGATORIE" MA "NECESSARIE"

✧ **Adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo** caratterizzato da criteri di efficienza, praticabilità e funzionalità, ragionevolmente in grado di limitare le probabilità di commissione di reati ricompresi nell'area di rischio legata all'attività di impresa

✧ Istituire un **organismo interno** all'ente che abbia compiti di iniziativa e di controllo sulla efficacia del modello e che sia dotato di piena autonomia nell'esercizio della supervisione e del potere disciplinare

I MODELLI ORGANIZZATIVI



- L'Ente può esimersi dalla responsabilità amministrativa per fatti di reato commessi dal proprio personale se si è dotato di **modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i fatti reato**.
- Requisiti indispensabili perché dall'adozione del modello derivi l'esenzione da responsabilità dell'ente è che il modello sia **efficace** ed **effettivo**, ovvero sia effettivamente attuato.

MODELLI 231/2001

Il modello «idoneo» deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività a rischio reato;
- prevedere specifici protocolli per la prevenzione di tali rischi;
- individuare la modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dell'evento;
- prevedere obblighi di informazione verso l'organismo di vigilanza;
- introdurre un sistema sanzionatorio verso il mancato rispetto delle misure di cui al modello;
- prevedere una verifica periodica del modello e l'eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del modello).

MODELLI 231/2001

I criteri di Confindustria per definire un modello organizzativo:

- ✧ Esistenza di procedure/linee guida formalizzate
- ✧ Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi
- ✧ Segregazione dei compiti
- ✧ Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate

Benefici dell'adeguamento al D.lgs. 231/01

OBIETTIVO

Beneficiare delle cause esimenti dalla responsabilità nel caso di illeciti commessi da suoi Amministratori, dipendenti e/o collaboratori esterni (recenti sentenze hanno confermato l'orientamento di considerare l'Organo di Vertice responsabile direttamente dei danni patiti dalla Società ove non sia stata predisposta una "rete di protezione 231").

BENEFICI SOCIETARI

Assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dal Decreto ogni qualvolta ciò venga richiesto nell'ambito dei rapporti contrattuali (es. Gare Pubbliche, clienti che richiedono il rispetto di determinati requisiti etici e/o prevedono clausole risolutive espresse qualora i loro fornitori subiscano dei procedimenti ex d.lgs. 231/01)

Migliorare l'immagine presso i Clienti, il Mercato e verso l'esterno in generale anche al fine di cogliere nuove opportunità di business

BENEFICI ORGANIZZATIVI

Effettuare un'attenta ricognizione delle attività e dei processi aziendali, del sistema di controllo e del sistema delle deleghe/procure, al fine di allinearli alle nuove esigenze espresse dal decreto e di perfezionarli ottimizzando la suddivisione di competenze e responsabilità

Sensibilizzare tutti i dipendenti e tutti i soggetti cointeressati (clienti, fornitori, collaboratori esterni, ecc) affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui la società si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale

AUTORICICLAGGIO



AUTORICICLAGGIO (648-ter.1)	SANZIONI PENALI
<p>Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.</p>	<p>Reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 2.500 a 12.500 euro</p>
<p>Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione pari o superiore nel massimo a 5 anni.</p>	<p>Reclusione da 2 a 8 anni e con la multa da 5.000 a 25.000</p>

AUTORICICLAGGIO

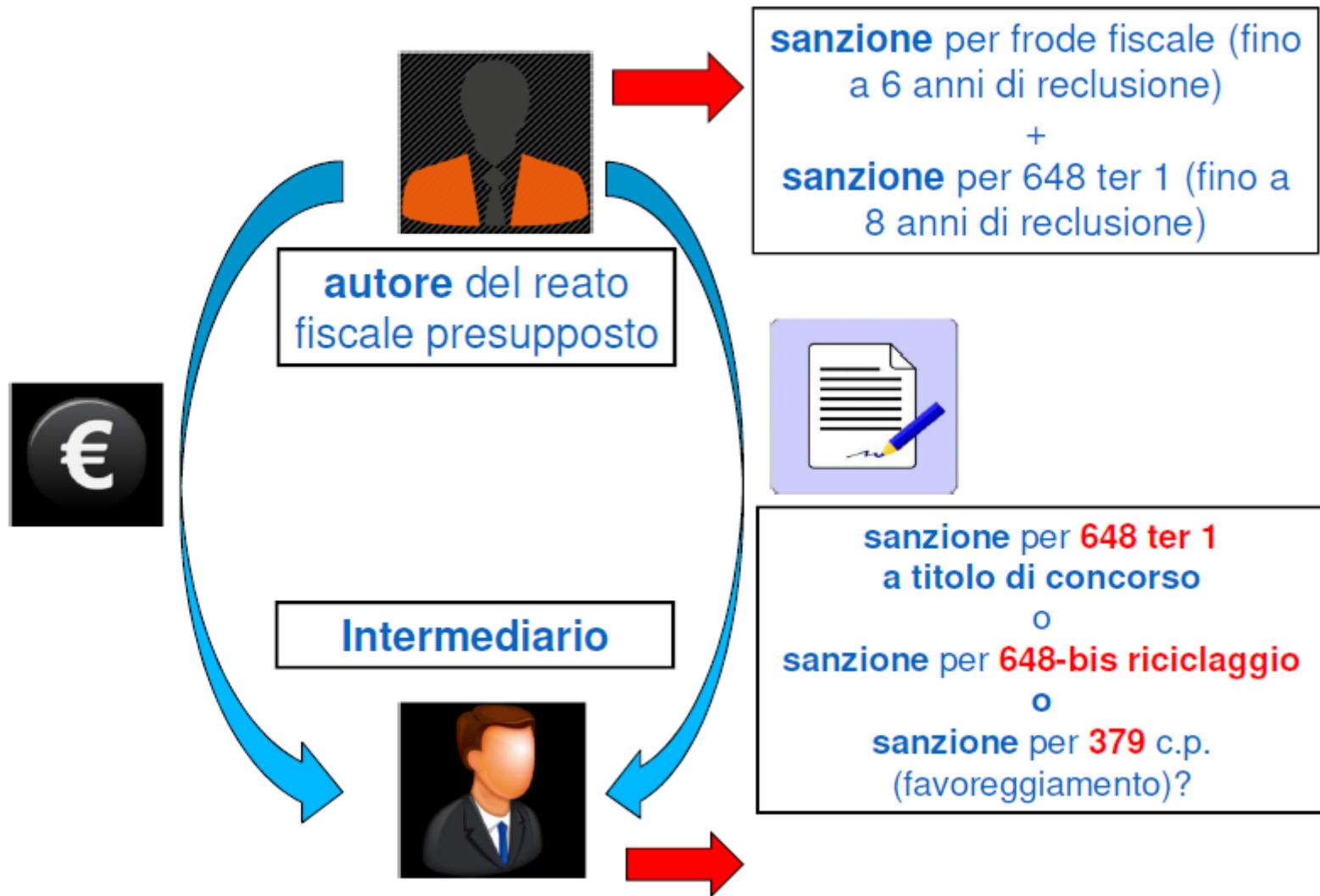
**L'autoriciclaggio è stato
inserito tra i reati che
possono far scattare la
responsabilità dell'ente
secondo le regole del D.Lgs.
n. 231/2001**



**Necessità di predisporre
protocolli operativi anche
per i reati tributari**

REATI FISCALI, AUTORICICLAGGIO E RESPONSABILITÀ 231

AUTORE DEL REATO FISCALE	SOCIETA'/ENTE
Sanzione penal- tributaria prevista dal D.Lgs.74/2000	Sanzioni amministrative tributarie (combinato disposto D.Lgs.471/472/473 del 1997 e D.L. 269 del 2003)
Sanzione per autoriciclaggio ex art.648- ter.1 c.p.	Responsabilità 231/2001 Sanzioni pecunarie + eventuali Sanzioni interdittive (in assenza di modello organizzativo o di modello inidoneo)



AUTORICICLAGGIO

AUTORICICLAGGIO E RESPONSABILITÀ 231

La commissione del reato di autoriciclaggio nell'interesse o a vantaggio di un ente rileva ai fini della responsabilità ex DLgs. 231/2001 (**art. 25-octies**).

FATTISPECIE	SANZIONI
Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.	sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote
Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione pari o superiore nel massimo a cinque anni.	sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote
a)l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b)in caso di reiterazione degli illeciti.	sanzioni interdittive (art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2001)

AUTORICICLAGGIO

**Circolare n.19867 del 12.06.2015
di Confindustria**



Per il principio di legalità fissato dal D.Lgs.231/2001 **l'autoriciclaggio dovrebbe rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità dell'ente soltanto se il reato base rientra tra quelli presupposto previsti in via tassativa dal medesimo decreto**, perché altrimenti si finirebbe per integrare in modo del tutto indefinito il catalogo dei reati presupposto, attraverso l'implicito rinvio a una serie di fattispecie di reato non colpose non espressamente indicate

AUTORICICLAGGIO

Per Confindustria:

-se il reato base consistesse in un reato presupposto della responsabilità, ai sensi del Decreto 231, il Modello Organizzativo dovrebbe già prevedere presidi di controllo *ad hoc* e quindi non necessiterebbe di uno specifico aggiornamento;

-se il delitto base dell'autoriciclaggio non rientrasse tra quelli presupposto elencati nel Decreto 231, la sua inclusione nelle aree di rischio da considerare ai fini della costruzione del Modello Organizzativo contrasterebbe con i principi di legalità e determinatezza che il Decreto 231 applica ai Modelli stessi.

AUTORICICLAGGIO

ATTENZIONE

Sotto un profilo meramente formale è chiaro che, stante il vigente assetto normativo, qualora si verifichi un reato di autoriciclaggio rispetto ad un reato tributario presupposto, la disciplina della responsabilità amministrativa 231/2001 appare comunque applicabile; infatti **la sanzione 231/2001 è legata alla commissione del reato di autoriciclaggio e non anche al reato tributario.**



In questo ambito i Modelli organizzativi dovrebbero essere aggiornati per prevenire l'autoriciclaggio e su questo versante i protocolli utilizzati per i reati di cui al 648-bis e 648-ter c.p. andrebbero aggiornati in ogni caso. In realtà l'occasione potrebbe essere propizia per definire nuove procedure per una corretta **compliance contabile/fiscale**, al fine di porre forti presidi di prevenzione non solo dell'autoriciclaggio, ma anche di altri reati che hanno un ritorno diretto sulla 231/2001

AUTORICICLAGGIO

Esempi

Vi sono comportamenti che potrebbero essere sussunti in distinte fattispecie penali (falso in bilancio, reati fiscali ed autoriciclaggio se i relativi proventi vengono impiegati/trasferiti in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa), tra cui:

- ricavi gonfiati o riportati per un importo inferiore (vendite in nero) che fanno sfiorare le soglie di punibilità del D.Lgs. 74/2000;
- costi fittizi riportati in contabilità e così dichiarati anche ai fini fiscali.

AUTORICICLAGGIO

In tal senso appare utile aggiornare il Modello organizzativo adottato con protocolli di prevenzione dell'autoriciclaggio e dei nuovi reati societari tra cui:

-protocollo sui flussi finanziari;

-protocollo sulla gestione degli acquisti;

-protocollo di gestione degli adempimenti amministrativi/contabili/fiscali, ecc..

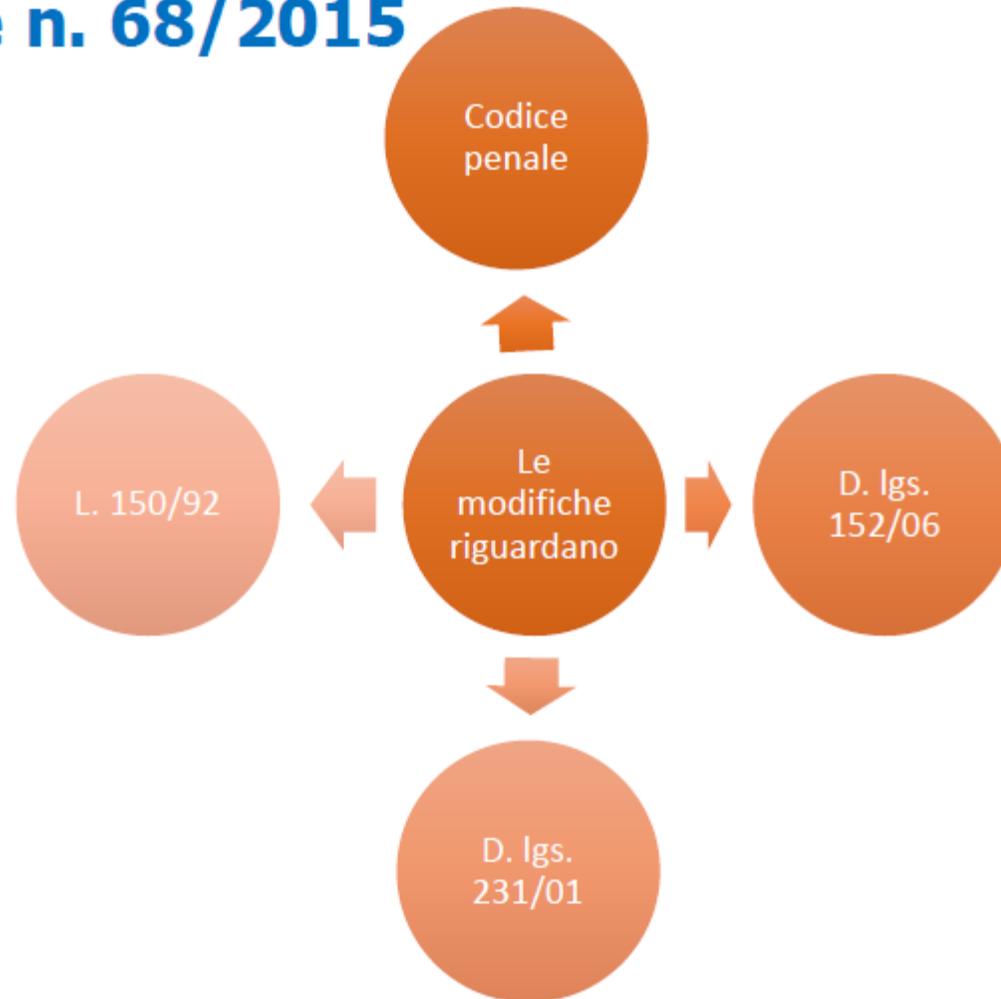
Reati ambientali

41



REATI AMBIENTALI

Legge n. 68/2015



REATI AMBIENTALI

Nuove fattispecie art. 25- <i>undecies</i>	Condotta illecita	Sanzione ex D.Lgs. 231/2001
Inquinamento ambientale (art. 452- <i>bis</i> c.p.)	Abusivi compromissione o deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.	Sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote. Sanzioni interdittive per un periodo non superiore a un anno.
Disastro ambientale (art. 452- <i>quater</i> c.p.)	Alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, offesa della pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese esposte al pericolo.	Sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote. Sanzioni interdittive
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452- <i>quinquies</i> c.p.)	In caso di commissione per colpa dei fatti previsti dagli artt. 452- <i>bis</i> e 452- <i>quater</i> , diminuzione della pena da un terzo a due terzi. Ulteriore diminuzione della pena di un terzo se dalla commissione di tali fatti deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.	Sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote

REATI AMBIENTALI

Nuove fattispecie art. 25-undecies	Condotta illecita	Sanzione ex D.Lgs. 231/2001
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452- <i>sexies</i> c.p.)	Cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, detenzione, trasferimento, abbandono abusivi o illegittimo disfacimento di materiale ad alta radioattività.	Sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote
Circostanze aggravanti (art. 452- <i>octies</i> c.p.)	In caso di commissione dei fatti di cui agli artt. 416 c.p. (Associazione a delinquere) e 416-bis (Associazione di tipo mafioso), in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis aumento delle relative pene.	Sanzione pecuniaria da 300 a 1.000 quote.

REATI AMBIENTALI

EFFETTI AI FINI DELLA DISCIPLINA 231

👉 AGGIORNAMENTO MODELLO 231

👉 ANALISI DEI RISCHI: spostamento da una valutazione sulla gestione del rischio di tipo formale ad una **valutazione sulla possibilità dell'effettivo verificarsi di eventi dannosi ed il relativo impatto** anche in termini di misurabilità rispetto alle attività

👉 MODIFICA/AGGIORNAMENTO PROCEDURE INTERNE (es., adozione di un Sistema di gestione ambientale o qualità)

REATI AMBIENTALI

COMPLIANCE AMBIENTALE

ADOZIONE



- Sistema di Gestione ISO 14001 ed EMAS nella prevenzione dei reati ambientali ex decreto Legislativo n. 231/2001

I requisiti relativi al SGA, e più in generale al percorso di una certificazione volontaria, così come espressi dalle norme di riferimento (**Regolamento EMAS 1221/2009/CE** e **standard UNI EN ISO 14001:2004**), **racchiudono, fatte salve alcune eccezioni, tutte le prerogative del Modello 231.**

Falso in bilancio

47



FALSO IN BILANCIO

NUOVO FALSO IN BILANCIO

La L. 27.5.2015 n. 69, in vigore dal 14 giugno 2015, ha riformulato in maniera sostanziale la disciplina del falso in bilancio (art. 2621 c.c. e ss)

PRINCIPALI NOVITÀ:

- ❖ configurazione come **delitto** di tutte le ipotesi di false comunicazioni sociali con conseguente inasprimento del trattamento sanzionatorio;
- ❖ il reato è **perseguibile d'ufficio**;
- ❖ **eliminazione delle soglie di non punibilità**;
- ❖ trasformazione del falso in bilancio di società quotate (art. 2622 c.c.) da reato di danno a semplice **reato di pericolo**
- ❖ introduzione di una **nuova fattispecie attenuata** (art. 2621-bis c.c) **per i "fatti di lieve entità"**
- ❖ introduzione dell'ipotesi di **non punibilità per particolare tenuità del fatto** (art. 2621-ter c.c.) → nuovo art. 131-bis c.p.

FALSO IN BILANCIO

- ❖ La commissione del delitto nell'interesse o a vantaggio di un ente rileva ai fini della responsabilità ex DLgs. 231/2001 (**art. 25-ter**).

FATTISPECIE	SANZIONI min. € 258,00- max € 1.549,00
Per il delitto di false comunicazioni sociali nelle non quotate	sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote
Per il delitto di false comunicazioni sociali di lieve entità nelle non quotate	sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote
Per il delitto di false comunicazioni sociali nelle quotate	sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote
Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità	la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3

N.B.= art. 39 co. 5 della L. 262/2005 le "sanzioni pecuniarie" previste dall'art. 25-ter del DLgs. 231/2001 per le società quotate sono **raddoppiate**.

Sfruttamento di manodopera

50

SFRUTTAMENTO MANODOPERA

Legge 29 ottobre 2016, n. 199 introduce il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" tra i reati presupposto della Responsabilità 231

E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1)recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2)utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato

SFRUTTAMENTO MANODOPERA

Per l'ente sono previste ai fini 231/2001 le stesse **sanzioni** disposte per i diversi reati di "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù" (art. 600 c.p.), "Tratta di persone" (art. 601 c.p.) e "Acquisto e alienazione di schiavi" (art. 602 c.p.):

✧ **sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;**

✧ **sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2 D.Lgs. 231/01, senza esclusioni, per una durata non inferiore ad un anno;**

✧ **interdizione definitiva dall'attività, se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.**

Qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell'art 321 c.p.p. (ossia «Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati...»), «il giudice dispone, in luogo del sequestro, il **controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato**, qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale», così come disposto dal primo comma dell'art. 603-bis del codice penale.

Inoltre, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in oggetto, è prevista l'applicazione della sanzione interdittiva dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Corruzione tra privati

53

Corruzione tra privati

- Con il Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38 si dà attuazione alla delega legislativa, contenuta nell'art. 19 L. 12 agosto 2016, n. 170 (c.d. Legge di delegazione europea 2015) per la lotta alla corruzione nel settore privato.

- Nella nuova formulazione, tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, è compreso anche chi svolge **attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati**, in coerenza con il principio generale in materia di reati societari, di cui all'articolo 2639 del codice civile, sull'estensione delle qualifiche soggettive al soggetto qualificato dalla giurisprudenza come «amministratore di fatto».
- Si introduce poi la punibilità allo stesso titolo del **soggetto estraneo**, cioè di colui che, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate in precedenza.

- Vengono ampliate le condotte attraverso cui si perfeziona l'accordo corruttivo, comprendendo nella corruzione passiva anche la **sollecitazione di danaro o altra utilità**.
- Viene anche sanzionato con la reclusione da 8 mesi a 2 anni, attraverso l'introduzione del nuovo art. **2635 bis c.c.** - «**Istigazione alla corruzione**», chi punta a corrompere le medesime figure dirigenziali nelle società private. La stessa sanzione, quindi nella misura ridotta, colpisce gli amministratori e le figure a loro equiparate quando la loro sollecitazione all'evento corruttivo non viene accettata.

SANZIONI 231

Ulteriori novità, sotto il profilo sanzionatorio, riguardano le **persone giuridiche**.

- La sanzione pecuniaria per i casi previsti dall'art. 2635, co. III, c.c., viene aumentata e fissata **“da 400 a 600 quote”** (mentre la l. 190/2012 la fissava nella forbice **“da 200 a 400 quote”**).
- Si introduce, poi, la sanzione pecuniaria **“da 200 a 400 quote”** per i fatti di **istigazione alla corruzione** passiva di cui all'art. 2635 bis, co.I, c.c.
- In aggiunta, in entrambe le ipotesi, si prevede l'applicazione delle **“sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. II”** del d.lgs. 231/01.

PROCEDURA DI DEFINIZIONE DI UN MODELLO 231/2001

Informativa 82/2016 CNDCEC «Principi di redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001»

Struttura del modello OGC



COSTRUZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI

PROCESSO DI CREAZIONE DEL MODELLO



Obiettivi di fase



Risultati attesi ("Deliverables")



Il “check up aziendale”

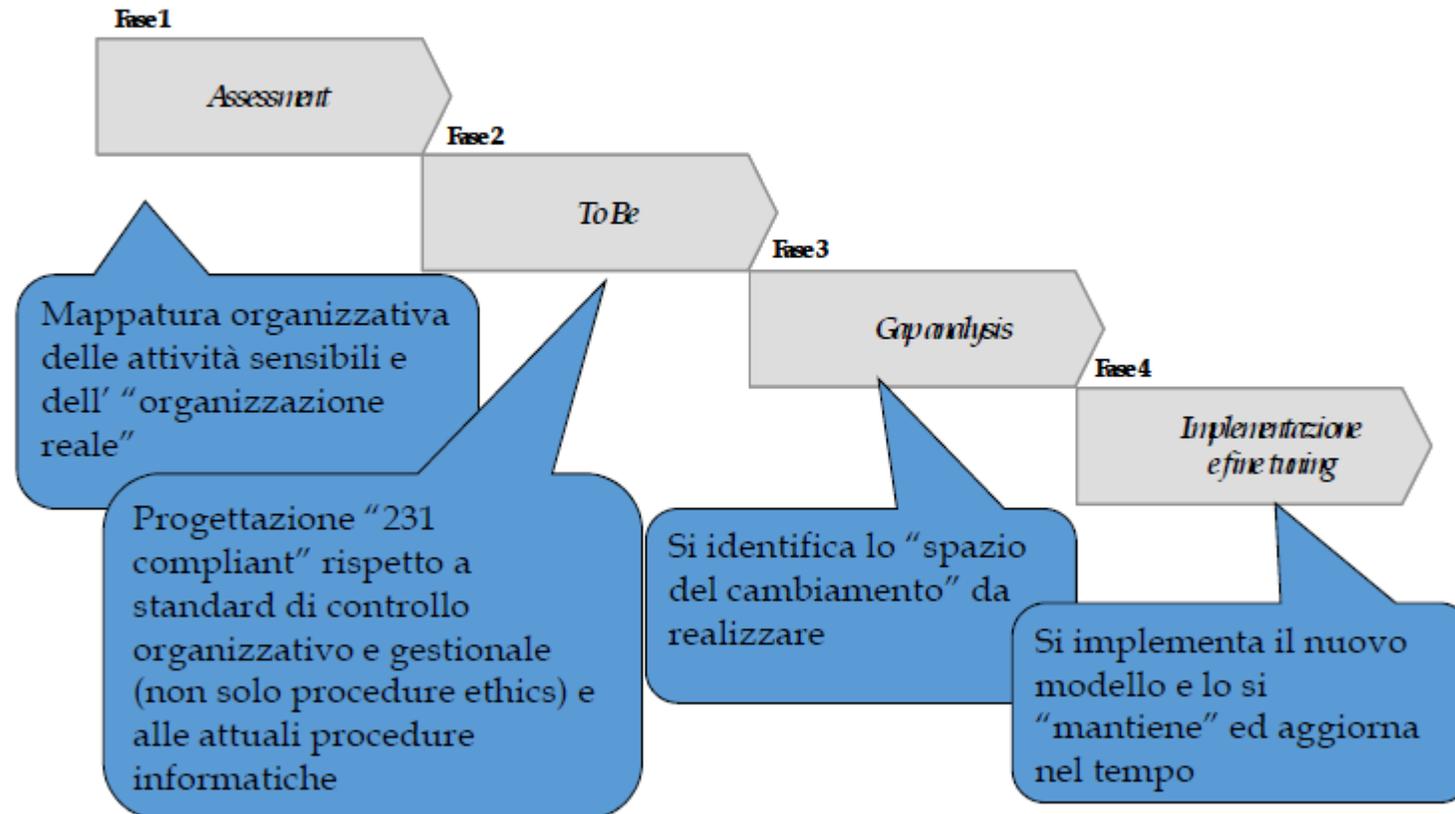
Acquisizione della documentazione necessaria e prima individuazione di attività sensibili e dei fattori di rischio:

- dimensione e complessità (fatturato, numero dipendenti, area geografica di attività, ecc.);
- tipo di attività svolta e interlocutori (rapporti con soggetti pubblici, movimenti in contanti, rischi per salute e sicurezza sul lavoro, ecc.);
- appartenenza ad un gruppo nazionale o internazionale;
- struttura organizzativa;
- pre-esistenza di un'etica aziendale e di principi codificati;
- suddivisione del potere di gestione;
- ambiente di lavoro.



- a) *atto costitutivo e statuto*, al fine di identificare l'attività sociale e i poteri dei diversi organismi dell'Ente;
- b) *organigramma aziendale e mansionario*;
- c) *ultimi due bilanci di esercizio approvati* (o documenti equivalenti), al fine di verificare i principali parametri connessi alla dimensione dell'Ente;
- d) *Codice Etico e/o Codice di Autodisciplina* (se esistenti), per verificare se, ancor prima dell'adozione del Modello, siano presenti principi etici su cui costruirlo;
- documentazione sul gruppo di riferimento* (ove necessaria);
- f) eventuali *procure conferite a soggetti esterni all'organo amministrativo*;
- g) *matrice delle deleghe e delle responsabilità*;
- h) principali *contratti* conclusi con i più importanti clienti e fornitori, soprattutto se si tratta di soggetti pubblici;
- i) *documento relativo alla valutazione dei rischi* e alla prevenzione in materia di sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008) ed ogni altra documentazione a supporto della conformità dell'ambiente di lavoro alle norme in materia;
- j) attestazioni relative ad eventuali *certificazioni* (es. di qualità, ambientale, ecc.) e relativi *manuali delle procedure*;
- k) documenti sulla sicurezza dei dati (*Codice della Privacy*).

Metodologie di intervento



Valutazione del sistema di controllo interno e risk assessment in ottica 231

Elaborazione del Modello con l'analisi dei meccanismi di controllo e prevenzione già esistenti all'interno dell'Ente.

Fattori:

1. ambiente di controllo (*control environment*);
2. valutazione del rischio (*risk assessment*);
3. attività di controllo (*control activities*);
4. informazione e comunicazione (*information & communication*);
5. monitoraggio continuo (*monitoring*).

Processo di Risk Assessment e Gap Analysis

E' necessario analizzare la società che deve adottare il modello ed effettuare una serie di attività informative. A seguito delle analisi e delle interviste definire un rapporto di Risk Assessment e Gap Analysis, così articolato:

- programma delle interviste/riunioni;
- identificazione delle macroattività;
- identificazione degli standard di controllo;
- individuazione dei processi a rischio di reato;
- analisi delle risultanze e valutazione della probabilità di accadimento – attraverso l'uso di indici – di ogni singolo reato previsto dal D. Lgs. 231/2001.

Definizione matrice rischi/processi

	Contro la PA	Contro la fede pubblica	Societari	Delitti con finalità di terrorismo	Ecc.
Processo A	X		X		
Processo B	X	X			
Processo C				X	
...					
Processo N		X			

RISCHIO

L'attività di *risk assessment*, ai fini del Decreto 231, si estrinseca nell'analizzare la probabilità che l'evento o il comportamento che si cerca di evitare possano verificarsi all'interno dell'Ente/organizzazione, con specifico riferimento alle modalità di commissione dei reati presupposto.

Il rischio può essere scomposto in quattro componenti fondamentali:

- il potenziale pericolo che l'evento patologico possa effettivamente verificarsi;
- la probabilità di tale evenienza;
- le conseguenze e l'impatto dell'evento;
- l'esposizione al rischio, rappresentata dall'interrelazione tra la probabilità che il rischio si concretizzi e il suo impatto potenziale sull'Ente.

RISCHIO ACCETTABILE

Tabella 1 - La matrice per la determinazione dell'esposizione¹⁴

Probabilità	Molto alta	0,45	0,00	2,25	4,50	9,00	18,00	36,00
	Alta	0,35	0,00	1,75	3,50	7,00	14,00	28,00
	Media	0,25	0,00	1,25	2,50	5,00	10,00	20,00
	Bassa	0,15	0,00	0,75	1,50	3,00	6,00	12,00
	Molto bassa	0,05	0,00	0,25	0,50	1,00	2,00	4,00
	Nulla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0	5	10	20	40	80
			Nulla	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto alto
			Impatto					

Esposizione bassa
 Esposizione media
 Esposizione elevate

Linea di tolleranza del rischio

COSTRUZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI

**Documentazione utile
ai fini del D. Lgs. 231/2001**



- **Redazione del Modello organizzativo;**
- **Redazione del Codice Etico;**
- **Redazione di eventuali procedure mancanti (quadro e operative);**
- **Revisione di eventuali procedure già esistenti (quadro e operative);**
- **Interventi di modifica della struttura organizzativa;**
- **Rettifiche del sistema di procure e deleghe;**

COSTRUZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI

Documentazione utile ai fini del
D. Lgs. 231/2001



- Redazione del regolamento dell'OdV (a seguito della costituzione dello stesso);
- Predisposizione di diagrammi di flusso per le Attività sensibili;
- Predisposizione di eventuali regole contrattuali da imporre a fornitori e collaboratori esterni ai fini del D. Lgs. 231/2001;
- Predisposizione di idonee dichiarazioni d'impegno da parte degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti;
- Formalizzazione dei flussi informativi necessari a garantire la collaborazione tra OdV e Servizio di Prevenzione e Protezione ed integrazione del Modelli 231 con il sistema di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Esempio di modello organizzativo

ESEMPIO DI MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

- **Capitolo 1**

- Definizioni

- **Capitolo 2**

- La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

- 2.1. Il Decreto Legislativo 231/2001

- 2.2. Esenzione dalla responsabilità

ESEMPIO DI MODELLO ORGANIZZATIVO

Capitolo 3

Adozione del Modello da parte di ...

- 3.1. Il ruolo e le attività di ...
- 3.2. Funzione e scopo del Modello
- 3.3. La costruzione del Modello e la sua struttura
- 3.4. Definizione dei Protocolli: individuazione ed analisi dei processi “strumentali”
- 3.5. Il Sistema delle deleghe e delle procedure
- 3.6. I principi ispiratori del Modello
- 3.7. Definizione dei principi etici
- 3.8. La procedura di adozione del Modello

ESEMPIO DI MODELLO ORGANIZZATIVO

- **Capitolo 4**
- **Le attività maggiormente esposte alla commissione dei reati indicati nel D. Lgs. 231/2001**
- 4.1. Le Attività Sensibili di ...
- 4.2. Le Fattispecie delittuose da escludere
- 4.3. I principi generali di comportamento
-
- **Capitolo 5**
- **L'Organismo di Vigilanza di**
- 5.1. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza
- 5.2. Nomina
- 5.3. Funzioni e poteri dell' Organismo di Vigilanza
- 5.4. Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il Vertice Aziendale
- 5.5. Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie
- 5.6. Verifica sull'adeguatezza del Modello

ESEMPIO DI MODELLO ORGANIZZATIVO

- **Capitolo 6**
- **Disposizioni Disciplinari e Sanzionatorie**
- 6.1. Principi Generali
- 6.2. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni
- 6.3. Ambito di applicazione
- 6.4. Sanzioni per tutti i lavoratori dipendenti
- 6.5. Misure nei confronti dei Vertici Aziendali e del Collegio Sindacale
- 6.6. Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Fornitori
-
- **Capitolo 7**
- **Formazione e diffusione del Modello**
- 7.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti
- 7.2. La comunicazione iniziale
- 7.3. La formazione
- 7.4. Informativa a Collaboratori, Professionisti esterni e Fornitori

ESEMPIO DI MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE SPECIALE - REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PARTE SPECIALE - REATI SOCIETARI

PARTE SPECIALE - REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

PARTE SPECIALE – I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

PARTE SPECIALE – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA’ E AUTORICICLAGGIO

PARTE SPECIALE – I REATI AMBIENTALI

PARTE SPECIALE – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’ IRREGOLARE

Requisiti modello organizzativo

Documento informativo CNDCEC n.82/2016

«Principi di redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo
ex d.lgs. 231/2001»

SPECIFICITA'

- Il requisito in questione, dunque, si estrinseca nella concreta aderenza del Modello alle peculiarità e alle caratteristiche strutturali dell'Ente che l'adotti.
- Lo stesso dettato letterale (art. 6) prevede che i modelli di organizzazione, gestione e controllo, per essere considerati efficaci, debbano "*prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire*".

IDONEITA'

1. i risultati derivanti da un'analisi dei rischi che sia effettivamente in grado di individuare le attività e i processi operativi dell'Ente nell'ambito dei quali potrebbe verificarsi la commissione degli illeciti rilevanti ai fini della
• responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001;
2. la definizione delle meccanismi preventivi relativi sia alla modalità di svolgimento delle attività, sia al controllo da garantire attraverso l'istituzione di un organismo interno;
3. l'indicazione di obblighi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza;
4. l'elaborazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei presidi di prevenzione e delle misure organizzative stabilite.

ADEGUATEZZA

- In linea generale, un Modello appare adeguato quando dimostra la sua reale capacità di prevenire i comportamenti non voluti.
- Il concetto di adeguatezza attiene ad entrambe le fasi dell'adozione e dell'attuazione del Modello.

- individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- nomina di un Organismo di Vigilanza composto da soggetti che posseggano capacità specifiche in tema di attività ispettiva e di consulenza, nonché dotati di adeguati requisiti di onorabilità;
- definizione di un costante ed efficace flusso informativo a favore dell'Organismo di Vigilanza, avente ad oggetto notizie rilevanti e relative alla vita dell'Ente, alle violazioni del Modello, alla consumazione di reati;
- introduzione di un sistema disciplinare che punisca chi violi le regole, i principi e le procedure del Modello e preveda l'effettuazione di controlli a sorpresa nell'ambito delle attività sensibili;
- conformità alle *best practices* in uso

Efficienza e Flessibilità

- Efficienza intesa come una congruenza fra le caratteristiche dell'Ente e la complessità del Modello.
- Flessibilità: qualsiasi Ente è in costante divenire e per tale motivo non appare possibile lo sviluppo di un sistema statico ed anelastico.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA REQUISITI, ATTIVITÀ E POTERI

ODV

Relazione illustrativa al Dlgs. 231:

L'OdV è «una struttura che deve essere **costituita all'interno dell'ente** (onde evitare facili manovre attraverso il ricorso ad organismi compiacenti e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell'ente) dotata di poteri autonomi e specificamente preposti a detti compiti».

Art. 6 co. 1 lett. b) e d): «... l'ente non risponde se prova che ... b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo... d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)»;

Art. 6 co. 4: Negli enti di piccole dimensioni i compiti dell'OdV possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

Art. 6 co. 4-bis: Nelle società di capitali **il Collegio sindacale, il Consiglio di sorveglianza e il Comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza.**

L'art. 7 co. 4 lett. a) richiede ai fini dell'efficace attuazione del modello «una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso (i.e. modello) quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività».

ODV

La funzione dell'Organismo di Vigilanza, di cui al D.lgs. 231/2001, si inserisce in un sistema di controllo interno all'impresa in cui interagiscono molteplici attori:

- L'Alta direzione
- Il Controllo di Gestione
- L'Internal Auditing
- La Società di Revisione
- Il Collegio Sindacale

Su questo punto sarà importante definire idonee linee guida di comportamento per l'OdV al fine di garantire i compiti a cui lo stesso è preposto, evitando però inutili sovrapposizioni.

SISTEMI DI CONTROLLO SOCIETA'



- Nell'ambito dei controlli di terzo livello, si segnala l'operato di una pluralità di organi tra cui l'OdV; ma in tale ambito (su profili diversi) operano anche l'Internal Audit ed il Collegio Sindacale – la cui attività converge e si sovrappone nella verifica del corretto funzionamento delle procedure di controllo e dell'adeguatezza dei concreti assetti organizzativi aziendali.

ODV

L'OdV è nominato dall'**organo amministrativo** che decide il numero e la qualifica dei componenti, sia esterni sia interni in base a:

- dimensioni dell'ente;
- attività svolta
- aree nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto.

La nomina dei suoi membri, avviene di norma con la medesima delibera di approvazione ed adozione del Modello organizzativo.

L'OdV può essere **rinnovato** (con decisione del CdA) e rimane in carica per il numero di esercizi stabilito con la nomina.

La nomina deve essere **formalmente accettata** con apposita dichiarazione che attesti anche il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa e dal modello organizzativo societario.

In caso di OdV collegiale la nomina del **Presidente** può essere effettuata dall'Organismo o direttamente dal CdA.

ODV COMPOSIZIONE

- ❖ **La disciplina** dettata dal decreto 231/2001 **non fornisce indicazioni** circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza (OdV). Ciò consente di optare per una composizione sia **monocratica** che **plurisoggettiva**, sia **interna** o **esterna** che **mista**.

- ❖ **La scelta** tra l'una o l'altra soluzione **deve tenere conto delle finalità** perseguite dalla legge e, quindi, deve assicurare il profilo di effettività dei controlli in relazione alla **dimensione** ed alla **complessità organizzativa** della società/ente.

ODV

REQUISITI

REQUISITO	COSA SIGNIFICA
AUTONOMIA E INDIPENDENZA	<ul style="list-style-type: none">- Evitare che all'Organismo di vigilanza complessivamente inteso siano affidati compiti operativi. Non deve esserci identità tra controllato e controllante.- Eliminare ingerenze e condizionamenti di tipo economico o personale da parte degli organi di vertice.- Prevedere nel Modello cause effettive di ineleggibilità e decadenza dal ruolo di membri dell'Organismo di vigilanza, che garantiscano onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice.
PROFESSIONALITÀ	<ul style="list-style-type: none">- Nominare soggetti competenti in materia ispettiva e consulenziale, in grado di compiere attività di campionamento statistico, di analisi, valutazione e contenimento dei rischi, di elaborazione e valutazione dei questionari.- È opportuno che almeno taluno tra i membri dell'Organismo di vigilanza abbia competenze giuridiche e/o contabili-amministrative.
CONTINUITÀ DI AZIONE	<ul style="list-style-type: none">- Predisporre una struttura dedicata all'attività di vigilanza sul modello.- Curare la documentazione dell'attività svolta.- Prevedere una durata dell'OdV pluriennale (di norma 3 anni).

RESPONSABILITA' PENALE

❖ Fatto **salvo la specifica previsione introdotta dal D.lgs. 231/2007** in tema di **antiriciclaggio**, per l'organismo di vigilanza si ritiene non applicabile l'art. **40, comma 2, cod. penale** e, dunque, il principio in base al quale *“non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”*.

❖ E' opportuno tener presente che **l'obbligo di vigilanza non comporta di per sé l'obbligo di impedire l'azione illecita**: esso, e la responsabilità penale che ne deriva ai sensi del citato art. 40, co. 2, cod. penale, **sussiste solo quando il destinatario è posto nella posizione di garante del bene giuridico protetto**. All'Organismo di Vigilanza sono devoluti compiti di controllo non in ordine alla realizzazione dei reati, ma al funzionamento ed all'osservanza del Modello e vi è quindi l'assenza di poteri impeditivi: l'Organismo non può neppure modificare, di propria iniziativa i modelli esistenti, assolvendo, invece, un compito consultivo della Direzione aziendale/Organi delegati cui compete il potere di modificare i modelli.

ODV - REGOLAMENTO

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

- 1.Nomina e funzionamento dell'Organismo**
- 2.Nomina e doveri del segretario 3.Riunioni dell'Organismo**
- 4.Poteri e funzioni dell'Organismo**
- 5.Reporting nei confronti degli Organi Societari**
- 6.Reporting verso l'Organismo**

ODV - VERBALI

RIUNIONE ODV
di XXX SPA
del 4 aprile 2017

•Il giorno 4 aprile 2017, alle ore 10.00, l'Organismo di Vigilanza di XXX SpA, si è riunito in Milano, via _____ presso la sede della società, con il seguente

•**Ordine del Giorno:**

- Approvazione del precedente Verbale della riunione dell'OdV del _____;
- Incontro con il Responsabile Amministrazione;
- Analisi organigramma e deleghe in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Varie ed eventuali.
- Sono presenti i Signori: _____.

ODV - RELAZIONE

INDICE RELAZIONE ANNUALE

•1. PREMESSA	pag.
•2. AGGIORNAMENTI DEL D.LGS. 231/2001	pag.
•3. ATTIVITA' DI CONTROLLO	pag.
•4. SEGNALAZIONI RICEVUTE	pag.
•5. FLUSSI INFORMATIVI	pag.
•6. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	pag.
•7. SISTEMA SANZIONATORIO	Pag.
•8.SISTEMA DI GESTIONE ANTI-CORRUZIONE	Pag.
•9. PIANO DI LAVORO 2017-2018	pag.
•10.CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	pag.

Grazie per l'attenzione